Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 novembre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1964, n. **1191.**

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Umberto Zanotti Bianco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Umberto Zanotti Bianco.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. **1192.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Jacopo in frazione Cozzile del comune di Massa e Cozzile (Pistoia) con la Parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Nievole del comune di Montecatini Terme (Pistoia).

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pescia in data 20 maggio 1964, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Jacopo in frazione Cozzile del comune di Massa e Cozzile (Pistoia) con la Parrocchia della SS.ma Trinità in frazione Nievole del comune di Montecatini Terme (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. **1193.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di « Maria SS. Assunta », sita nel comune di Arnesano (Lecce).

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di « Maria SS. Assunta », sita nel comune di Arnesano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. **1194.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in contrada Salinagrande del comune di Trapani.

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 19 marzo 1962, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe in contrada Salinagrande del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. **1195.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Donato Martire, in Sesto Calende (Varese).

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 20 agosto 1963, integrato con dichiarazione del 18 settembre stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Donato Martire, in Sesto Calende (Varese) e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. **1196.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della Parrocchia di Santa Maria in Villa di Nottola nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù alla stazione ferroviaria del comune di Montepulciano (Siena).

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montepulciano in data 1° aprile 1947, col quale la sede della Parrocchia di Santa Maria in Villa di Nottola è stata trasferita nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù alla stazione ferroviaria del comune di Montepulciano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1964, n. 1197.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex-conventuale di San Pietro all'Orto, già Sant'Agostino, sita nel comune di Massa Marittima (Grosseto).

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Pietro all'Orto, già Sant'Agostino, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica nel comune di Albisola Superiore (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 novembre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nell'ambito del comune di Albisola Superiore;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Albisola Superiore (Savona);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è formata da un gruppo di colli che s'innalzano dalla pianura e si stagliano sul fondo, fra i quali sono inseriti alcuni complessi antichi dei secoli XVII e XVIII collegati con viali e caratteristiche strade, costituendo un insieme di valore estetico e tradizionale nonchè offrendo punti di vista e belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Albisola Superiore (Savona) così delimitata: ovest, torrente Sansobbia fino all'incrocio con la via Aurelia, via Aurelia fino all'incrocio con la via San Sebastiano, via San Sebastiano fino all'incrocio con l'autostrada Genova-Savona, autostrada Genova-Savona fino al torrente Sansobbia, torrente Sansobbia fino alla strada a monte Carpineto; nord, strada a monte di Carpineto fino all'incrocio con il rio Casella, e a partire da questo punto, congiunzione in linea retta fino al confine con il comune di Celle Ligure nel punto di confluenza dei due torrenti che delimitano detto confine, passando a nord del vincolo del Santuario della Pace (decreto ministeriale 23 febbraio 1952 *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 10 marzo 1952); est, confine con il comune di Celle Ligure fino al mare; sud, zona demaniale dal confine col comune di Celle Ligure fino al torrente Sansobbia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Albisola Superiore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto dal Verbale n. 35

Il giorno sei del mese di novembre millenovecentosessantadue alle ore 16,30, in Savona, nei locali dell'Ente provinciale del turismo in via dei Vegerio n 2/3, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente:

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) ALBISOLA SUPERIORE: Proposta di vincolo nell'ambito del territorio comunale.

(*Omissis*).

4) ALBISOLA SUPERIORE: Proposta di vincolo nell'ambito del territorio comunale.

Rappresenta il sindaco l'avv. Angelo Barile che illustra la zona da vincolarsi.

La Commissione approva all'unanimità il vincolo così definito:

Ovest: torrente Sansobbia fino all'incrocio con la via Aurelia, via Aurelia fino all'incrocio con la via San Sebastiano, via San Sebastiano fino all'incrocio con l'autostrada Genova-Savona, autostrada Genova-Savona fino al torrente Sansobbia, torrente Sansobbia fino alla strada a monte di Carpinto;

nord: strada a monte di Carpineto fino all'incrocio con il rio Casella, e a partire da questo punto, congiunzione in linea retta fino al confine con il comune di Celle Ligure nel punto di confluenza dei due torrenti che delimitano detto confine, passando a nord del vincolo del Santuario della Pace (decreto ministeriale 23 febbraio 1952 - *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 10 marzo 1952);

Est: confine con il comune di Celle Ligure fino al mare;

Sud: zona demaniale dal confine con il comune di Celle Ligure fino al torrente Sansobbia.
con la seguente motivazione:

« La particolare bellezza della località è costituita da un insieme di colli che si innalzano dalla pianura e si stagliano sul fondo: fra di essi sono inseriti alcuni complessi antichi di grande interesse per l'urbanistica dei secoli XVII e XVIII, collegati fra di loro con viali e strade caratteristiche di antico tracciato.

« La tutela di tale bellezza può essere esercitata soltanto mediante l'inserimento della località negli elenchi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, poichè il piano regolatore non assicura una tutela in tal senso consentendo edifici di volume tale da precludere le visuali godute dalle pubbliche strade e da soffocare con edilizia ingombrante i nuclei tradizionali e le ville antiche, distruggendone l'ambiente ».

Il presidente: C. BARILE

Il segretario: D. D'AMBROSIO

(9763)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Piano dei Resinelli » sita nei comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 aprile 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Piano dei Resinelli » sita nei comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un vasto altipiano in parte ricoperto da boschi con alberi di alto fusto — in prevalenza faggi — che si estende dalle propagini della Grigna meridionale fino al monte Coltignone, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza dal quale si gode l'incomparabile panorama del lago di Como, della pianura lombarda e delle Alpi Occidentali tanto che può considerarsi un meraviglioso terrazzo che si affaccia in primo piano sulla pianura;

Decreta:

La zona sita nei territori dei comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello, denominata « Piano dei Resinelli » delimitata entro i seguenti limiti: ovest: la mulattiera che dalla Val Scepina, passando sotto la Villa Comini, conduce in Val dei Ratti per continuare verso le case Uccelli e Massa ed il Giuf fino all'osteria di Valfredda ed il Prato nella Neve fino al margine dei salti nei pressi della Bocchetta di Cascè. Sud: il margine superiore dei salti, partendo dalla Bocchetta di Cascè fino alla vetta del Coltignone. Est: dall'orlo superiore dei salti che piombano su Val Calolden fino alla Saina di San Pietro, quindi dalla parte superiore di questo vallone fino a quota 1100, infine dalla curva di livello 1100 che gira attorno alla valle Valolden, contorna i corni del Nibbio, attraversa la val Grande e si porta sotto la Gronda di Vaccarese; dall'orlo superiore dei salti della Gronda di Vaccarese fino allo zucco Teral; dalla costa di Vaccarese il sentiero per l'Alpe Medasciola e la mulattiera che conduce a Lavagioli. Nord: il sentiero che conduce in Val Muscera, la Val Muscera, l'Alpe Muscera, la mulattiera per la cascina Chigneux e da questo punto in linea retta alla quota di 1500 metri della cresta Sinigaglia; dalla cresta Sinigaglia la curva di livello 1500 metri che passa allo sbocco del canalone Porta e del canalone Cemi, fino alla val Scepina; infine la val Scepina stessa fino a m. 1100 dove si incontra il limite occidentale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 luglio 1964

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
FENOALTEA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 1 - Seduta del 6 aprile 1963

PIANO DEI RESINELLI: Tutela paesistica nei comuni di: Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Richiamando la deliberazione presa sul medesimo oggetto nella seduta del 3 ottobre 1962 preso atto dei risultati della istruttoria prevista in detta seduta;

Considerato che la zona che si vuol sottoporre al vincolo è costituita da un vasto altipiano in parte ricoperto da boschi di alberi di alto fusto, in prevalenza faggi, che si estende dalle propagini della Grigna meridionale fino al monte Coltignone su una altitudine media che da 1000 ai 1500 metri di quota.

Visto che da ogni punto dell'altipiano si gode l'incomparabile panorama del lago di Como, della pianura lombarda e delle Alpi occidentali tanto che può essere considerato un meraviglioso terrazzo che si affaccia in primo piano sulla pianura;

Constatato che la sua vicinanza a Milano costituisce un continuo pericolo perchè il clima alpino che vi domina incoraggia lo sfruttamento edilizio, purtroppo fino ad ora incontrollato;

Considerata la necessità di un urgente intervento atto a salvaguardare la sua integrità con una disciplina delle nuove costruzioni;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella zona sopradescritta entro i seguenti limiti:

ovest: la mulattiera che dalla Val Scepina, passando sotto la Villa Comini, conduce in Val dei Ratti per continuare verso le case Uccelli e Massa ed il Giuf fino all'osteria di Valfredda ed il Prato della Neve fino al margine dei salti nei pressi della Bocchetta di Cascè;

sud: il margine superiore dei salti, partendo dalla Bocchetta di Cascè fino alla vetta del Coltignome;

est: dall'orlo superiore dei salti che piombano su Val Calolden fino alla Saina di San Pietro, quindi dalla parte superiore di questo vallone fino a quota 1100, infine dalla curva di livello 1100 che gira attorno alla Valle Calolden, contorna i corni del Nibbio, attraversa la Val Grande e si porta sotto la gronda di Vaccarese; dall'orlo superiore dei salti della Gronda di Vaccarese fino allo Zucco Terral: dalla costa di Vaccarese il sentiero per l'Alpe Medasciola e la mulattiera che conduce a Lavagioli;

nord: il sentiero che conduce in Val Muscera, la Val Muscera, l'Alpe Muscera, la mulattiera per la cascina Chigneux e da questo punto in linea retta alla quota 1500 metri della cresta Sinigaglia; dalla cresta Sinigaglia la curva di livello 1500 che passa allo sbocco del canalone Porta e del canalone Cami, fino alla Val Scepina; infine la Val Scepina stessa fino a m. 1100 dove si incontra il limite occidentale.

Comune di Lecco

Il presente avviso venne pubblicato all'albo di questo Comune dal 17 luglio 1963 al 13 ottobre 1963.

Lecco, addì 14 ottobre 1963

Il messo comunale: VISCARDI

Comune di Ballabbio

N. 65 Reg. A. P.

Pubblicato all'albo comunale per giorni 90 dal 9 giugno 1963 all'8 ottobre 1963 senza opposizioni.

Timbro del comune di Ballabio.

Il messo comunale

Comune di Abbadia Lariana

La presente deliberazione venne pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per giorni 90 dal 5 luglio al 5 ottobre 1963, senza reclami od opposizioni.

Abbadia Lariana, addì 6 ottobre 1963

Il sindaco

Comune di Mandello del Lario

Il sottoscritto Basso Egidio attesta e certifica che il presente avviso è stato pubblicato mediante affissione all'albo comunale per giorni 90 e precisamente dal giorno 9 luglio 1963 al giorno 9 del mese di ottobre anno 1963.

Mandello, addì 10 ottobre 1963

Il messo comunale: BASSO EGIDIO

Timbro del comune di Mandello del Lario

(9764)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato geologico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1964, registro n. 12, foglio n. 363, con il quale è stato ricostituito il Comitato geologico previsto dall'art. 3 della legge sopracitata;

Vista la lettera in data 2 settembre 1964, con la quale il prof. Ugo Ventriglia ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Comitato geologico;

Vista la lettera in data 15 settembre 1964, prot. numero 8050, con la quale il Ministero della pubblica istruzione designa, fra i propri rappresentanti, il prof. Alfredo Boni, ordinario di geologia dell'Università di Pavia, in sostituzione del prof. Ugo Ventriglia;

Decreta:

Il prof. Alfredo Boni è nominato membro del Comitato geologico, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del prof. Ugo Ventriglia, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei coonti, addì 24 ottobre 1964
Registro n. 22 Industria e cmmercio, foglio n. 162

(9663)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Santuario di Nostra Signora della Costa, in San Remo (Imperia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 ottobre 1962, ha proposto l'ampliamento del vincolo della zona circostante il Santuario di Nostra Signora della Costa in Sanremo, ai sensi della sopracitata legge, fino a comprendere il complesso caratteristico della « Pigna »;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge predetta, all'albo del comune di Sanremo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'ing. S. Gismondi;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di bellezze panoramiche e quadri naturali integrati da ambienti caratteristici e da sistemazioni a viali, parchi, giardini e belvederi dai quali si godono importanti visuali della città e della riviera;

Decreta:

L'ampliamento del vincolo di notevole interesse pubblico, imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sull'area circostante il Santuario di Nostra Signora della Costa nel comune di Sanremo, fino a comprendere il complesso caratteristico della « Pigna » e delimitando, pertanto, la zona nel modo che segue: ovest, dall'imbocco di via De Amicis seguendo via Galileo Galilei, corso degli Inglesi, piazza San Bernardo, via Costiglioli, via Padre Saccheri, via Massabò fino a congiungersi con via Matteotti; sud, via Matteotti a partire dall'incrocio con via Massabò fino alla piazza Colombo; est, da piazza Colombo seguendo via San Francesco e il torrente San Francesco fino al ponte di via Porte Candellieri sul torrente omonimo; nord, dal ponte di via Porte Candellieri, linea retta congiungente il ponte suddetto con la strada mulattiera di San Romolo 100 ml. a monte del Santuario di Nostra Signora della Costa, altra congiungente in linea retta il punto suddetto con l'imbocco di via De Amicis.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Sanremo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 luglio 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
LOMBARDI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto dal verbale n. 29

Il giorno 18 ottobre 1962, alle ore 15,30, presso la sede della Amministrazione provinciale di Imperia, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

4) SANREMO - Proposta di ampliamento vincolo (decreto ministeriale 5 gennaio 1959 - *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1959) della zona circostante il Santuario di Nostra Signora della Costa fino a comprendere la « Pigna ».

(Omissis).

4) SANREMO - Proposta di ampliamento vincolo (decreto ministeriale 5 gennaio 1959 - *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1959) della zona circostante il Santuario di Nostra Signora della Costa fino a comprendere la « Pigna ».

Riferisce il soprintendente facendo rilevare che per il Santuario di Nostra Signora della Costa esiste un vincolo d'insieme che comprende il Santuario stesso con una zona circostante di ml. 100 di raggio.

Poichè anche il paesaggi al di là dei 100 ml. di raggio presenta notevole interesse per il suo aspetto estetico, tradizionale e panoramico, propone di ampliare adeguatamente il vincolo fino a comprendere il complesso caratteristico della « Pigna ».

La Commissione provinciale dopo breve discussione, sentito il parere dell'avv. Francesco Viale, vice sindaco di Sanremo, delibera di approvare la proposta di ampliamento del vincolo della zona circostante il Santuario di Nostra Signora della Costa, con le seguenti delimitazioni:

Ovest: dall'imbocco di via De Amicis seguendo via Galileo Galilei, corso degli Inglesi, piazza San Bernardo, via Costiglioli, via Padre Saccheri, via Massabò fino a congiungersi con via Matteotti;

Sud: via Matteotti a partire dall'incrocio con via Massabò fino alla piazza Colombo;

est: da piazza Colombo seguendo via San Francesco e il torrente San Francesco fino al ponte di via Porte Candellieri sul torrente omonimo;

Nord: dal ponte di via Porte Candellieri, linea retta congiungente il ponte suddetto con la strada mulattiera per San Romolo 100 ml. a monte del Santuario di Nostra Signora della Costa, altra congiungente in linea retta il punto suddetto con l'imbocco di via De Amicis.

Il tutto come meglio indicato nella planimetria allegata.

(9772)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.

Ampliamento del vincolo di notevole interesse pubblico sulla zona di Brenzone (Verona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 marzo 1963, ha proposto di ampliare il vincolo con decreto ministeriale del 27 gennaio 1958, ai sensi della legge sopracitata, sul territorio del comune di Brenzone;

Vista l'opposizione presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco di Brenzone;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata da quella bellezza che contraddistingue tutto il litorale gardesano per l'equilibrio fra l'opera della natura e quella del lavoro umano, con il verde degli olivi che fa corona agli edifici tradizionali per l'architettura e posizione;

Decreta:

Il vincolo deliberato con decreto ministeriale del 27 gennaio 1958, sul territorio del comune di Brenzone ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è ampliato secondo i seguenti confini: a nord con il confine comunale di Malcesine; a est 500 metri oltre il ciglio est della Strada statale Gardesana; a sud con il confine comunale di Torri del Benaco; a ovest con il lago di Garda.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Brenzone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 2 marzo 1963

Alle ore 10 del giorno 2 marzo 1963, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

Convocati con lettera raccomandata a firma del vice presidente, prof. Pietro Gazzola, sono presenti:

il co. ing. Giambattista Rizzardi, presidente;

il prof. Pietro Gazzola, soprintendente ai monumenti, vice presidente;

l'ing. Franco Poggi, rappresentante dell'Unione agricoltori di Verona;

l'arch Antonio Pasqualini, rappresentante dei professionisti ed artisti di Verona;

il prof. Livio Antonioli, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Verona;

il per. agr. Renato Poggiali, in rappresentanza del Corpo forestale dello Stato;

il sig. Sergio Bozzetto, segretario del comune di Brenzone, in rappresentanza del sindaco ;

il geom. Natale Battistoni, in rappresentanza del sindaco di Bussolengo;

il sig. Luigi Saccardi, segretario comunale di Pastrengo, in rappresentanza del sindaco;

il prof. Vittorio Bozzini assessore del comune di Lazise, in rappresentanza del sindaco.

Assenti ingiustificati:

il comm. Silvio Conforti, rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Verona;

il sindaco del comune di Peschiera.

Funge da segretario della Commissione il dott. Lionello Nigra, funzionario della Soprintendenza ai monumenti di Verona.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta e passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, che sono:

1) LAGO DI GARDA Vincolo panoramico (per quanto i territori posti nei comuni di Peschiera e Brenzone);

2) STRADA VERONA-LAGO Vincolo panoramico

Prende la parola il prof. Gazzola, il quale illustra i motivi della riunione e le ragioni che giustificano l'ampliamento del vincolo quale elemento coordinatore per la tutela delle bellezze del lago di Garda. Fa presente che l'Amministrazione delle belle arti desidera aiutare gli sviluppi edilizi della zona lacustre, in armonia e di pari passo con la cultura e la bellezza. Con il vincolo non si intende ostacolare lo sviluppo dell'edilizia ma questo deve essere regolamentato congiuntamente alle altre esigenze. Prima fra tutte l'esigenza di salvaguardia della bellezza in armonia con gli sviluppi della zona.

(Omissis)

Brenzone - Il territorio del comune di Brenzone, occupa una zona posta fra il lago di Garda e i comuni di Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo e Malcesine. L'area presa in considerazione dalla Commissione è come tutte le zone rivierasche del Garda, caratterizzata da quella bellezza che contraddistingue tutto il litorale gardesano per equilibrio fra l'opera della natura e quella dell'uomo.

Il verde degli olivi fa corona agli edifici caratteristici per architettura e posizione. Il centro si sviluppa attorno al piccolo porto.

La Commissione, riconosciuta la necessità di allargamento del vincolo emesso con decreto ministeriale 27 gennaio 1958, all'unanimità approva la decisione e propone l'ampliamento, ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, che comprende la zona fra i seguenti confini, secondo la planimetria allegata al verbale e cioè: a nord con il confine comunale di Malcesine, a est a 500 metri oltre il ciglio est della Strada statale Gardesana; a sud con il confine comunale di Torri del Benaco; a ovest con il lago di Garda.

Il presidente
co ing. G. B RIZZARDI

Il vice presidente
prof Pietro GAZZOLA

Il rappresentante professionisti ed artisti
arch. Antonio PASQUALINI

Il rappresentante Unione agricoltori
ing Franco POGGI

Il segretario
co. dott. Lionello NIGRA

(9771)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.

Conferma nella funzione di direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

Visto il proprio decreto n. 19702/R.F., in data 26 agosto 1961, con il quale il dott. Riccardo Toman è stato nominato temporaneamente direttore generale della Opera per la valorizzazione della Sila;

Visti i decreti in data 10 febbraio 1962, in data 26 febbraio 1962 e in data 22 ottobre 1963, con i quali il dott. Riccardo Toman è stato confermato nella carica di cui trattasi fino al 30 settembre 1964;

Considerata la opportunità di assicurare la continuità delle funzioni di direttore generale del predetto Ente;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Riccardo Toman è confermato nella funzione di direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila fino al 31 dicembre 1964.

Roma, addì 14 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9847)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ai procuratori della Repubblica, presidenti dei Consigli di patronato di Padova e Rovigo ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1964, registro n. 16, foglio 188, i procuratori della Repubblica, presidenti dei Consigli di patronato di Padova e Rovigo, sono stati autorizzati ad accettare la donazione di un'area di mq. 3.000, sita nel territorio del comune di Padova località « Chiesanuova », disposta dal Comune stesso in data 7 febbraio 1964, destinata per la realizzazione di un « Assistenziario » per liberati dal carcere.

(9856)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 novembre 1964:

Cassarino Angelo, notaio residente nel comune di Francoforte, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Palazzolo Acreide, stesso distretto;

Rosapepe Elio, notaio residente nel comune di Contursi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Buccino, stesso distretto;

Ferroni Franco, notaio residente nel comune di Migliarino, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Cento, stesso distretto;

Bocchese Mario, notaio residente nel comune di Sandrigo, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza;

Ferrigato Umberto, notaio residente nel comune di Ripa Teatina, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Arsiero, distretto notarile di Vicenza;

Parisi Aristide, notaio residente nel comune di Ioppolo, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Sant'Arsenio, distretto notarile di Lagonegro;

Piacquadio Ettore, notaio residente nel comune di Bonefro, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Bonito, distretto notarile di Benevento;

Polani Mario, notaio residente nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Scanno, distretto notarile di Sulmona;

Bonoli Viscardo, notaio residente nel comune di Loiano, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna;

Gallo Enrico Augusto, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Bazzano, distretto notarile di Bologna;

Bilanzone Giuseppe, notaio residente nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Cicciano, distretto notarile di Napoli.

(9785)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di Messina, località « Casciano ».

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 16 ottobre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Messina al foglio 152, mappale « D », dell'estensione di metri quadrati 12.800.

(9433)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Foci Brenta Adige, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12397 in data 11 novembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Foci Brenta Adige, con sede in Padova, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 8 luglio 1963.

(9680)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Dugali, con sede in Cremona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12285 in data 11 novembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Dugali, con sede in Cremona, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 agosto 1963.

(9681)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 38-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pagani Emilio S.p.A., esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Brioschi, 35, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 22 ottobre 1964, dalla quale risulta lo smarrimento di cinque punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi contrassegnati col numero « 38-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa Società è stato autorizzato il rilascio di altri quattro punzoni con il medesimo numero caratteristico.

Pertanto si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(9784)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 22, foglio n. 159, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal Sindacato agricolo industriale trentino avverso la decisione in data 21 marzo 1961, con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio ha respinto il ricorso con il quale il Sindacato stesso aveva impugnato il provvedimento del sindaco di Bolzano che aveva escluso alcune voci merceologiche alla licenza di commercio in possesso del ricorrente per la vendita di generi di consumo nel proprio spaccio n. 32 sito in Bolzano.

(9636)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti in data 29 ottobre 1964, registro n. 22, foglio n. 266, è stato dichiarato improponibile il ricorso straordinario depositato presso il Ministero dell'industria e del commercio in data 27 novembre 1963, con il quale l'Azienda Comunale Elettricità ed Acque (ACEA), con sede in Roma, ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1963, n. 721, concernente il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'Impresa della « Mineraria del Trasimeno - S.M.T. - S.p.A. ».

(9783)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Liberi (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.229.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9747)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Altomonte (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.804.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9748)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Faeto (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9749)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Orsara di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9750)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di San Lorenzello (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9751)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Foglianise (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9752)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Cautano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.081.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9754)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Cusano Mutri (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9753)

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Castelpagano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9755)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Montelongo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.329.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9756)

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Montemitro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.025.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9757)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di San Salvatore Telesino (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9758)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Bitritto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.813.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9759)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Arpaise (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.479.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9760)

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Torre le Nocelle (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9761)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Barbona (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.587.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9795)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Monghidoro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9796)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Masi (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.937.732, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9797)

Autorizzazione al comune di Piazzola sul Brenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Piazzola sul Brenta (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.268.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9798)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Polverara (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.125.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9799)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Vitale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Megliadino San Vitale (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.073.388, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9800)

Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Calci (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9801)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Fauglia (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9802)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.526.912, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9803)

Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Capannoli (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9804)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Castellina Marittima (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.580.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9805)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Lorenzana (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9806)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9807)

Autorizzazione al comune di Montopoli Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Montopoli Val d'Arno (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9808)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Palaia (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.501.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9809)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Riparbella (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.701.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9810)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Santa Luce (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9811)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Terricciola (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.432.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9812)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Medolla (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 23 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,78	624,82	624,81	624,82	624,82	624,82	624,82	624,80
$ Can.	581,88	582,15	582,15	582,175	581,30	582 —	582,40	581,95	582 —	582 —
Fr. Sv	144,80	144,79	144,78	144,805	144,75	144,79	144,805	144,78	144,80	144,80
Kr D.	90,16	90,14	90,18	90,38	90,10	90,14	90,33	90,15	90,14	90,14
Kr N.	87,17	87,17	87,17	87,40	87,16	87,18	87,38	87,20	87,18	87,17
Kr. Sv.	121,20	121,27	121,28	121,35	121,30	121,34	121,40	121,30	121,34	121,28
Fol	173,92	173,91	173,93	173,92	173,90	173,93	173,9115	173,92	173,93	173,92
Fr B.	12,59	12,592	12,5930	12,59375	12,5925	12,59	12,5930	12,59	12,59	12,595
Franco francese	127,51	127,50	127,52	127,475	127,52	127,51	127,50	127,52	127,51	127,51
Ls	1738,09	1739,50	1742,20	1742,75	1742,25	1738,62	1742,60	1738,80	1738,62	1739 —
Dm. occ	157,15	157,19	157,23	157,195	157,16	157,20	157,185	157,15	157,20	167,20
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,20	24,18375	24,15	24,18	24,1815	24,18	34,18	24,185
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,725	21,80	21,69	21,695	21,69	21,69	21,68

Media dei titoli del 23 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,50
Redimibile 3,50 % 1934	97,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1964

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	582,287
1 Franco svizzero	144,805
1 Corona danese	90,355
1 Corona norvegese	87,39
1 Corona svedese	121,375
1 Fiorino olandese	173,917
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,487
1 Lira sterlina	1742,675
1 Marco germanico	157,19
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,71

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli a undici posti di consigliere di legazione fra i primi segretari di legazione

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952, n. 4471, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1955, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 4 giugno 1962, n. 524;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a undici posti di consigliere di Legazione fra i primi segretari di Legazione che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 2.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) la qualità del servizio;

b) la prolungata permanenza in sedi disagiate;

c) l'acquisita conoscenza di lingue straniere, diverse da quelle richieste come obbligatorie nell'esame di concorso di ammissione alla carriera;

d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del funzionario.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale, debbono essere presentate al capo dell'ufficio da cui gli interessati dipendono entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui gli interessati stessi avranno ricevuto comunicazione ufficiale del concorso. I funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, o distaccati presso organi internazionali, inoltreranno, sempre entro il suddetto termine di dieci giorni, la domanda direttamente al Ministero, Direzione generale del personale.

I candidati dovranno indicare nella domanda dove debbono essere fatte loro le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda dovranno essere fornite altresì tutte le indicazioni relative ai titoli di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2.

Art. 4.

Le promozioni da attribuire in conseguenza del concorso bandito con il presente decreto saranno conferite alle condizioni previste dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà presieduta da un funzionario della carriera diplomatico-consolare in servizio o a riposo, di qualifica non inferiore a inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1a classe, e sarà composta da un consigliere di Stato, dal direttore generale del personale o, in sua vece, da un funzionario della stessa Direzione generale di qualifica non inferiore a consigliere di Ambasciata, e da 4 funzionari della carriera diplomatico-consolare di qualifica non inferiore a consigliere di Ambasciata.

Segretario della Commissione sarà un funzionario della carriera diplomatico-consolare di qualifica non inferiore a consigliere di Legazione.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice disporrà di 70 punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2 e di 10 punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dello stesso art. 2.

Per conseguire l'idoneità il funzionario dovrà riportare almeno 50 punti nella valutazione della qualità del servizio. Qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungeranno i punti di cui il candidato potrà eventualmente beneficiare in base ai titoli di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del citato art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1964
Registro n. 222, foglio n. 124.

(9882)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato: laurea in ingegneria civile od industriale conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato. Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria civile o industriale sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente im-

piego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto:

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, numero 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero

alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato della Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria,

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r)*, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dello Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio,

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati, come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un Conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal Conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Topografia con elementi di geodesia:

nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica.

Triangolazioni geodetiche e topografiche.

Misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti.

Poligonazione e livellazione.

Rilevamento plano-altimetrico del terreno - Celerimensura.

Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi.

Compensazione degli errori.

Divisione dei terreni - Ripristino e rettifica dei confini - Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:

Economia ed estimo:

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.

Elementi della teoria del valore applicata alle stime.

Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici.

Principali industrie agrarie.

Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto.

La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima.

Stima dei terreni agrari e dei boschi.

Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.

Stima delle aziende industriali.

Cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.).

Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza:

Costruzioni:

sollecitazioni semplici e composte;

travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi;

calcoli di stabilità delle varie strutture - Dei fabbricati; muri di sostegno - Fondazioni;

scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati - Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione;

computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali;

utilizzazione delle acque - Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

disposizioni del Codice civile relativo ai beni, alla proprietà, ai contratti;

nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;

nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;

leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame orale è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1964
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 342

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centocinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio miliare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8767)

Modificazione dell'art. 3 del concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1964, registro n. 20 Finanze, foglio n. 342, non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 24 giugno 1964, n. 538, con la quale è stata ripristinata la legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria dei profughi;

Considerato che la suddetta legge 27 febbraio 1958, n. 130, concede ai profughi disoccupati il beneficio, già riservato agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, di partecipare ai pubblici concorsi fino a 45 anni di età, poi elevati a 55 con la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Considerato che occorre integrare il bando del concorso sopra citato in conformità alla norma sopraggiunta;

Decreta:

Articolo unico.

Il disposto dell'art. 3, n. 2, lettera *f*), del decreto ministeriale 18 maggio 1964, citato nelle premesse, viene sostituito dal seguente:

« *f*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319)).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1964
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 354

(8768)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso di ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1963-64

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1963-64 (registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1963, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 287);

Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, con il quale è prorogato il termine di scadenza del predetto concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1963, registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 103);

Visto il decreto ministeriale in data 12 agosto 1963, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963, registro n. 41 Difesa-Aeronautica, foglio n. 344);

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, con il quale è sostituito il presidente ed un membro della Com-

missione esaminatrice (Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963, registro n. 45 Difesa-Aeronautica, foglio n. 131);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la documentazione dei candidati idonei al concorso;

Considerato che i seguenti candidati idonei al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale: Zirilli Giovanni, de Manzolini Mario, Ruggiero Aniello, Franchini Demetrio, Di Vito Giovanni, Galvagno Giorgio, Avidano Antonio, De Luca Vittorio, Loiacono Giacomo, Fabbris Roberto, Piva Gianpaolo, De Nora Aniello, Caccamo Andrea, Papiri Enrico, Gelati Egidio Marcello, Valentini Ubaldo, Trevisani Tullio, Fiermonte Giuseppe; ed i seguenti candidati idonei al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri: Simoncini Amedeo, Villa Alberto, Coltura Maurizio, Zirilli Giovanni, Menegozzo Claudio, Bodino Guglielmo, de Manzolini Mario, Guarino Antimo, Dati Francesco, Assaro Mario, Franchini Demetrio, Di Vito Giovanni, Greco Roberto, Dall'Ara Paolo, Dentico Filiberto, Lubrano Francesco, Brunetti Galileo, Gaston Marco, Galmarini Sergio, Bonotto Giampietro, Uneddu Piero, Mastrorosato Elio, Ghilardi Alessandro, Di Girolamo Nicola, Piva Gianpaolo, Teutonico Raimondo, Petruzzi Emanuele, Garau Roberto, Nucci Prospero, Marsilia Francesco, D'Andrea Giuseppe, Trevisini Tullio; non hanno presentato tutta la documentazione prevista ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e dell'art. 10 del decreto ministeriale 3 aprile 1963 di concorso;

Considerato che i seguenti candidati idonei al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri sono esclusi dal concorso stesso nel predetto Corpo e ruolo per non aver provveduto a sostituire regolarizzata la relativa domanda definitiva di ammissione;

Sammaruca Tullio, La Barba Giuseppe Gaetano Mario, Servadei Fausto, D'Ambrosio Gianfranco, Zingaretti Massimo, De Feo Carlo, Pellegrino Alessandro, D'Ambrosio Antonio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1963-64:

N.	Candidato		Punti
1.	Viarengo Bruno Domenico	punti	32,53
2.	Sammaruga Tullio	»	32 —
3.	Lanzilli Carlo	»	31,84
4.	Di Marco Sabatino	»	31,69
5.	Finistauri Floro	»	31,46
6.	Santoro Massimo, nato il 26 novembre 1943	»	31,23
7.	Pellegrino Marcello, nato il 20 novembre 1942	»	31,23
8.	Soci Gabriele	»	31 —
9.	Mercuri Giuseppe	»	30,84
10.	Merendino Settimo	»	30,61
11.	Grassi Sergio	»	30 —
12.	D'Acunzo Aldo	»	29,69
13.	Mori Giuseppe	»	29,46
14.	Bolzoni Carlo	»	29,23
15.	Loi Dario, Nunziatella	»	29 —
16.	La Barba Giuseppe Gaetano Mario	»	28,76
17.	Servadei Fausto	»	28,69
18.	Fino Francesco Paolo	»	28,61
19.	Tercuz Giorgio	»	28,46
20.	Volpi Furio Roberto Eddo, O.N.F.A.	»	28,15
21.	Armando Armando, nato il 18 ottobre 1945	»	27,92
22.	Occhini Giovan Battista, nato il 20 novembre 1944	»	27,84
23.	Bagolin Valter Augusto, nato l'8 agosto 1944	»	27,84
24.	Miotello Enzo, nato il 29 marzo 1944	»	27,76
25.	Pomponio Lucio Antonio, nato il 3 marzo 1944	»	27,76
26.	D'Ambrosio Gianfranco Salvatore, nato il 2 marzo 1944	»	27,76
27.	Ferrara Cesarino, nato il 19 maggio 1942	»	27,76
28.	Gioffrè Pasquale	»	27,69
29.	Pellecchia Mario, nato il 18 marzo 1943	»	27,61
30.	Seraglia Antonio, nato il 30 aprile 1942	»	27,61
31.	de Liguoro Francesco, nato il 15 marzo 1945	punti	27,53
32.	Di Bernardo Roberto, nato il 12 giugno 1944	»	27,53
33.	Ottonello Giuseppe Emilio Gerolamo, nato il 9 aprile 1944	»	27,53
34.	Funaro Francesco Fausto, nato il 2 maggio 1943	»	27,53
35.	Poli Mario, nato il 3 aprile 1943	»	27,53
36.	Adriani Manlio, nato il 29 marzo 1943	»	27,53
37.	Mocci Giovanni, nato il 25 aprile 1945	»	27,46
38.	Iaia Francesco Salvatore, nato il 19 dicembre 1943	»	27,46
39.	Pastore Sergio, nato il 16 settembre 1943	»	27,46
40.	Pucci Silvio, nato il 3 maggio 1943	»	27,46
41.	Purciariello Gennaro, nato il 18 aprile 1943	»	27,46
42.	Zingaretti Massimo, nato l'8 aprile 1943	»	27,46
43.	Ferraresi Paolo, nato il 26 febbraio 1943	»	27,46
44.	Romagnoli Franco, nato il 26 giugno 1942	»	27,46
45.	Benevento Francesco, nato il 25 settembre 1945	»	27,38
46.	Caldera Ubaldo, nato il 25 maggio 1944	»	27,38
47.	Pomponi Valtero, nato l'11 ottobre 1943	»	27,38
48.	Scarantino Luigi, nato il 19 febbraio 1943	»	27,30
49.	Brovedani Ivo, nato il 27 gennaio 1942	»	27,30
50.	Arbuatti Renato Bruno Ferdinando	»	27,23
51.	Bussoletti Massimo	»	27,15
52.	Di Maggio Vincenzo Fernando Benito	»	27,07
53.	Antonelli Raimondo, nato il 14 gennaio 1944	»	27 —
54.	Colombo Carlo, nato il 23 giugno 1943	»	27 —
55.	Olivero Aldo Piero Giuseppe	»	26,92
56.	Tritto Giovanni	»	26,84
57.	Carlucci Nicola	»	26,76
58.	Del Piero Luigi Pietro	»	26,69
59.	Fornasiero Antonio	»	26,61
60.	Cimarra Giuliano	»	26,53
61.	Fiore Vito	»	26,46
62.	Molaro Guido	»	26,38
63.	Bernardini Claudio, nato il 7 novembre 1943	»	26,30
64.	Brunetti Galileo, nato il 22 dicembre 1942	»	26,30
65.	Ciancio Vincenzo, nato il 14 dicembre 1942	»	26,30
66.	Dall'Osso Gianfranco, nato il 1° agosto 1943	»	26,23
67.	Coppola Danilo, nato il 19 giugno 1942	»	26,23
68.	Leone Roberto, orfano di guerra, nato l'8 gennaio 1943	»	26,15
69.	Boschi Emanuele, nato il 28 maggio 1943	»	26,15
70.	Giordano Giovanni, nato il 3 gennaio 1942	»	26,07
71.	Murè Maurizio Gaetano Giulio, nato il 9 novembre 1941	»	26,07
72.	Matti Luigi, nato il 15 settembre 1944	»	26 —
73.	De Feo Carlo, nato il 1° settembre 1944	»	26 —
74.	Caoduro Adriano, nato il 21 ottobre 1943	»	26 —
75.	Iarussi Levino Angelo, nato il 20 gennaio 1945	»	25,92
76.	Brizi Marino, nato il 15 aprile 1943	»	25,92
77.	Garlup Andrea Michele, nato il 23 settembre 1942	»	25,84
78.	Gabrielli Lucio, nato il 3 aprile 1942	»	25,84
79.	De Angelis Giuseppe, nato il 19 luglio 1943	»	25,76
80.	Sardaro Savino, nato il 15 marzo 1943	»	25,76
81.	Cittadini Giannino, nato l'8 febbraio 1945	»	25,61
82.	Peracino Giovanni Maria Enrico Angelo, nato il 4 novembre 1944	»	25,61
83.	De Lorenzo Giovanni, nato il 5 aprile 1943	»	25,61
84.	Pagani Pierluigi Giuseppe, nato il 9 febbraio 1942	»	25,61
85.	Lauro Natale, nato il 4 novembre 1943	»	25,53
86.	Tufino Luigi, nato il 21 marzo 1943	»	25,53
87.	Palanca Alberto	»	25,46
88.	Pierro Salvatore, nato il 1° febbraio 1943	»	25,30
89.	Amoretti Antonino Giovanni, nato il 7 gennaio 1943	»	25,30
90.	Marielli Gino Bruno, nato il 13 settembre 1942	»	25,30
91.	Fanfani Cesare	»	25,23
92.	Lupo Antonino	»	25,15
93.	Crainz Vito Carlo Emanuele	»	25,07
94.	Peri Luciano, orfano di guerra	»	25 —
95.	Lippi Antonio, nato il 21 ottobre 1943	»	25 —
96.	Vitto Giovanni, nato il 29 gennaio 1943	»	25 —
97.	Costa Vittorio, nato il 23 febbraio 1942	»	25 —

98. Scarciello Rocco, nato il 7 aprile 1943 . punti 24,84
99. Pellegrino Alessandro, nato l'11 novembre 1942 » 24,84
100. Pelosi Massimo, nato il 9 maggio 1942 . » 24,84
101. D'Ambrosio Antonio, nato il 1° maggio 1944 » 24,76
102. Iavarone Giuseppe, nato il 26 novembre 1942 » 24,76
103. Scarpa Giorgio, nato il 17 giugno 1943 . » 24,61
104. Culiolo Edilio, nato il 23 ottobre 1942 . » 24,61
105. Franco Domenico » 24,53
106. Erzetti Massimo » 24,46
107. Alvigini Claudio Jurg, nato il 18 giugno 1945 » 24,30
108. Cau Ambrogio, nato il 4 gennaio 1943 . » 24,30
109. Cavagna Antonio Primo, nato il 20 aprile 1943 » 24,23
110. Mirelli Salvatore, nato il 18 marzo 1943 . » 24,23
111. Tamburlini Giancarlo, nato il 26 dicembre 1942 » 24,23
112. Zecchini Giampaolo, nato il 20 dicembre 1942 » 24,23
113. Alessi Rino, nato il 7 agosto 1942 . . » 24,23
114. Dimartina Corrado Maria, nato il 10 maggio 1942 » 24,23
115. Forleo Francesco, nato il 13 novembre 1941 » 24,23

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di trenta allievi-ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe del corso regolare della Accademia aeronautica anno accademico 1963-64:

1. Pesciallo Antonio, Nunziatella . . . punti 35 —
2. Schirano Giovanni » 34 —
3. Zappatori Carlo, Nunziatella . » 33,53
4. Frezza Carlo, nato il 21 marzo 1942 . . » 33,53
5. Peretti Claudio Giuseppe, nato il 16 gennaio 1944 » 32,00
6. Finocchio Pietro, nato il 31 marzo 1945 . » 31,69
7. Di Marco Sabatino, nato il 19 aprile 1943 . » 31.69
8. Marchello Mauro » 31,53
9. Finistauri Floro » 31,46
10. Volante Roberto » 31,30
11. Santoro Massimo » 31,23
12. Candio Rodolfo, nato il 23 settembre 1943 » 31 —
13. Soci Gabriele, nato il 14 settembre 1942 . » 31 —
14. Modotto Alberto, nato il 30 dicembre 1941 » 31 —
15. Mercuri Giuseppe » 30,84
16. Pessolano Michele, nato il 20 aprile 1945 . » 30,69
17. Morelli Benedetto, nato il 24 marzo 1945 . » 30,69
18. Denaro Leonardo, nato il 1° gennaio 1945 . » 30,69
19. Mastursi Paolo, nato il 3 marzo 1944 . . » 30,69
20. Lomartire Carlo Maria, nato il 28 maggio 1943 » 30,69
21. Acquarone Giorgio » 30.53
22. Zigotti Domenico » 30,38
23. De Luca Michele » 30,30
24. Olmeda Lanfranco » 30 —
25. Tovazzi Enrico » 29,61
26. Moscatelli Francesco, nato il 24 agosto 1944 » 29,38
27. Antonazzo Carmelo, nato il 25 marzo 1943 . » 29,38
28. Moro Biagio, nato il 30 marzo 1943 . . » 29,30
29. Occhionegro Egidio, nato il 3 luglio 1942 . » 29,30
30. Camaioni Gianfranco, nato il 24 ottobre 1945 » 29 —
31. Alessandrini Alessandro, nato il 24 gennaio 1945 » 29 —
32. Desole Mario, nato il 12 novembre 1944 . » 29 —
33. Minguzzi Carlo, nato il 9 maggio 1943 . » 29 —
34. Irsuti Massimo, nato il 26 aprile 1943 . » 29 —
35. De Bonis Emanuele, nato il 20 marzo 1943 . » 29 —
36. Perugini Flavio, nato il 13 giugno 1943 . » 28,92
37. Sirolini Emilio, nato il 21 novembre 1941 . » 28,92
38. Aloia Ermanno » 28,84
39. De Falco Roberto, nato il 13 agosto 1944 . » 28,76
40. Borri Marco Gaspare, nato il 7 marzo 1944 » 28,76
41. Manfrini Attilio, nato il 15 dicembre 1945 . » 28,61
42. Fino Francesco Paolo, nato il 25 giugno 1944 » 28,61
43. Tercuz Giorgio » 28,46
44. Volpi Furio Roberto Eddo » 28,15
45. Tettamanzi Giovanni Carlo . . . . punti 28 —
46. Armando Armando » 27,92
47. Occhini Giovan Battista, nato il 20 novembre 1944 » 27,84
48. Bagolin Valter Augusto, nato l'8 agosto 1964 » 27,84
49. Miotello Enzo, nato il 29 marzo 1944 . . » 27,76
50. Pomponio Lucio Antonio, nato il 3 marzo 1944 » 27,76
51. Ferrara Cesarino, nato il 19 maggio 1964 » 27,76
52. Capparuccia Giovanni Carlo Maria, nato il 12 maggio 1945 » 27,61
53. Pellecchia Mario, nato il 18 marzo 1943 . » 27,61
54. de Liguoro Francesco, nato il 15 marzo 1945 » 27,53
55. Di Bernardo Roberto, nato il 12 giugno 1944 » 27,53
56. Funaro Francesco Fausto, nato il 2 maggio 1943 » 27,53
57. Adriani Manlio, nato il 29 marzo 1943 . » 27,53
58. Mocci Giovanni, nato il 25 aprile 1945 . » 27,46
59. Pastore Sergio, nato il 16 settembre 1943 . » 27,46
60. Pucciariello Gennaro, nato il 18 aprile 1943 » 27,46
61. Romagnoli Franco, nato il 6 giugno 1942 . » 27,46
62. Benevento Francesco, nato il 25 settembre 1945 » 27,38
63. Caldera Ubaldo, nato il 25 maggio 1944 . » 27,38
64. Di Maggio Vincenzo Fernando Benito . » 27,07
65. Previtera Marco, nato il 30 giugno 1944 . » 27 —
66. Colombo Carlo, nato il 23 giugno 1943 . » 27 —
67. Tritto Giovanni » 26,84
68. Carlucci Nicola » 26,76
69. Del Piero Luigi Pietro » 26,69
70. Pernazza Giacomo » 26,61
71. Fiore Vito » 26,46
72. Molaro Guido » 26,38
73. Bernardini Claudio, nato il 7 novembre 1943 » 26,30
74. Ciancio Vincenzo, nato il 14 dicembre 1942 » 26,30
75. Coppola Danilo » 26,23
76. Leone Roberto, orfano di guerra . » 26,15
77. Boschi Emanuele, nato il 28 maggio 1943 . » 26,15
78. Giordano Giovanni, nato il 3 gennaio 1942 » 26,07
79. Marè Maurizio, nato il 9 novembre 1941 . » 26,07
80. Cortini Bruno, orfano di guerra . » 26 —
81. Balzani Ettore, nato il 13 settembre 1944 . » 26 —
82. Di Giovanni Stefano, nato il 13 marzo 1944 » 26 —
83. Caoduro Adriano, nato il 21 ottobre 1943 . » 26 —
84. Roseano Gino, nato il 27 settembre 1943 . » 26 —
85. Brizi Marino » 25,92
86. Gariup Andrea Michele » 25,84
87. De Angelis Giuseppe, nato il 19 luglio 1943 » 25,76
88. Sardaro Savino, nato il 15 marzo 1943 . » 25,76
89. Cittadini Giannino, nato l'8 febbraio 1945 . » 25,61
90. De Lorenzo Giovanni, nato il 5 aprile 1943 » 25,61
91. Foschi Pier Luigi, nato il 20 agosto 1942 . » 25,61
92. Lauro Natale, nato il 4 novembre 1943 . » 25,53
93. Tufino Luigi, nato il 21 marzo 1943 . » 25,53
94. Palanca Alberto » 25,46
95. Tenerelli Enzo, nato il 29 marzo 1943 . » 25,30
96. Manchia Francesco, nato il 3 marzo 1942 . » 25,30
97. Lupo Antonino » 21,15
98. Pastore Renato, nato il 3 agosto 1944 . » 25 —
99. Valzelli Bruno, nato il 24 febbraio 1944 . » 25 —
100. Lippi Antonio, nato il 21 ottobre 1943 . » 25 —
101. Scarciello Rocco, nato il 7 aprile 1943 . » 24,84
102. Sigalot Antonio, nato il 17 agosto 1944 . » 24,61
103. Culiolo Edilio, nato il 23 ottobre 1942 . » 24,61
104. Erzetti Massimo » 24,46
105. Fantini Mario » 24,30
106. Prencipe Fiorello Lauro Michele . . . » 24 —

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Registro n. 35 Difesa-Aeronautica, foglio n. 89. — OLIVIERI

(9669)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di tre membri aggregati alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore di 1ª classe Leporati dott. Carlo, il segretario capo Intelligente Antonio e l'interprete principale Gasperini Gastone, sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Milano del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere, rispettivamente di inglese, tedesca e francese.

Roma, addì 22 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(9648)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Firenze, del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 136/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Kofler Adalberto è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze del concorso citato nelle premesse, per lo espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 23 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(9642)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Bari, del pubblico concorso per esami e per titoli a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 138/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Carella Antonio, è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Bari del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 22 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(9649)

Risultanze del concorso pubblico, per soli titoli, a tre posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 dicembre 1963, n. 2975.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il proprio decreto n. 2957, in data 13 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1964 bilancio Trasporti, registro n. 47, foglio n. 68, con cui è stato indetto un concorso, per soli titoli, a tre posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) che, alla data del 15 luglio 1964, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno 5 anni in qualità di assistente ordinario delle Università;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale numero P.2.1.1.210 dell'8 agosto 1964

Rilevato che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione all'anzidetto concorso, nel termine prefisso all'art. 3 del bando;

Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso, per soli titoli, a tre posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle Università, indetto con il sopracitato decreto ministeriale 13 dicembre 1963, n. 2957.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1964

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1964
Registro n. 47 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 364. — PANDALFO

(9643)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1964 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 25 agosto 1964.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1965, con inizio alle ore otto.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai tre posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari generali e del personale, il giorno 17 gennaio 1965, con inizio alle ore otto.

(9860)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3762/3763.A.5 del 21 aprile 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Vicenza, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica, come in premessa specificato, è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, ispettore generale medico dirigente l'Ufficio di Brescia;

Privitera dott. Alfio, direttore di sezione della Prefettura di Vicenza;

De Marchi prof. Antonio, primario ostetrico-ginecologico dell'Ospedale civile di Schio;

Dal Maso dott. Antonio Franco, specialista in ostetricia e ginecologia;

Bresolin Afra, ostetrica condotta.

Segretario:

de Simone dott. Pasqualino, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Vicenza.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Vicenza e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 9 novembre 1964

Il medico provinciale: BONTEMPO

(9790)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Montedoro, in provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1633 in data 4 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Montedoro, vacante al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 5836/6274/6566, in data 17 settembre 1964, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 6713 in data 23 settembre 1964, con il quale è stato provveduto all'ammissione delle candidate al concorso predetto;

Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e constatata la loro regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica del comune di Montedoro:

1. Tranquillo Rosaria . . . . . . punti 68,150
2. Butera Giuseppa . . . . » 63,660
3. Terra Rosaria . . . . » 61,298
4. Dio Caterina . . . . » 54,650
5. Aronica Michela . . . . » 53,100
6. Albo Maria » 45,324

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e in quello del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 11 novembre 1964

Il medico provinciale: CIRCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1633 in data 4 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Montedoro, vacante al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Tranquillo Rosaria, nata a Locri (Reggio Calabria) il 10 gennaio 1936, risultata prima nella graduatoria del concorso di cui alle premesse del presente decreto, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Montedoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 11 novembre 1964

Il medico provinciale: CIRCO

(9789)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e n. 3341 del 16 marzo 1964 relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Considerato che il dott. Crupi Domenico nominato con proprio decreto n. 7870 del 30 settembre 1964 titolare della condotta medica di Zagarise ha rinunziato;

Considerato, inoltre, che il dott. Cardona Angelo che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Zagarise indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi,

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 7870 del 30 settembre 1964, il dott. Cardona Angelo è dichiarato vincitore della condotta medica di Zagarise in sostituzione del dott Crupi Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Zagarise.

Catanzaro, addì 6 novembre 1964

(9420) *Il medico provinciale*: GIUTTARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 1170/1 in data 30 maggio 1964, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 giugno 1963;

Considerato che il vincitore del Consorzio medico di Torricella-Belmonte e i vincitori delle condotte mediche di Posta, Amatrice, Accumoli, Borbona, Pescorocchiano, Fiamignano, Cittareale, Micigliano e Orvinio hanno rinunciato alla sede loro assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati stessi sulla domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Pizzabiocca Enrico: Consorzio medico Torricella-Belmonte;
2) Botto Lamberto Walter: condotta medica di Posta;
3) D'Alessandro Valerio: 1ª condotta medica di Amatrice;
4) Ambrosi Sacconi Luigi: 1ª condotta medica di Accumoli;
5) Cianci Giuseppe: condotta medica di Borbona;
6) Palumbo Ugo: 2ª condotta medica di Pescorocchiano;
7) Palmisano Fedele: 1ª condotta medica di Fiamignano;
8) Truncali Michele: condotta medica di Cittareale;
9) Vassalli Diego: condotta medica di Micigliano;
10) Angelini Nicola: condotta medica di Orvinio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Rieti, addì 5 novembre 1964

Il medico provinciale: REALMUTO

(9687)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario capo presso il comune di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1017 in data 18 giugno 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario capo del comune di Mantova;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario capo del comune di Mantova è costituita come appresso:

Presidente:

Civili dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pellegrini prof. dott. Dario, ispettore generale veterinario;

Romboli prof. dott. Bruno, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Seren prof. dott. Ennio, docente di ruolo in clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Cangialosi dott Salvatore, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Martini dott. Bruno, veterinario comunale capo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Amato Catello, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Mantova.

Mantova, addì 10 novembre 1964

(9549) *Il veterinario provinciale*: BUCALO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.